

CONSORZIO DI BONIFICA RIVIERA BERICA - SOSSANO (VI)

DISCIPLINARE

PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E LICENZE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CONSORTILE N. 3352 DEL 22/12/2005)

Il presente disciplinare sarà allegato alla convocazione per il ritiro della pratica e dovrà essere riconsegnato firmato per accettazione, al momento del ritiro della stessa.

**Art. 1
Oggetto**

Il presente Disciplinare, in merito alle opere di cui all'elenco previsto all'art. 2 della L.R. n. 9/83, detta le modalità istruttorie e fissa i canoni per il rilascio di concessioni e licenze da parte del Consorzio ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica sulle opere di bonifica, ex R.D. 8 maggio 1904 n. 368, ed in conformità al vigente *"Regolamento di Polizia delle Opere pubbliche in gestione al Consorzio"* approvato dalla Giunta della Regione del Veneto con deliberazione in data 01 dicembre 1998.

Viene, in particolare, richiamata l'attenzione sull'ottemperanza alle norme di cui al Titolo VI *"Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze"*, Capo I del citato R.D. n. 368/1904 e alle norme di cui al Capo III *"Concessioni"* del Regolamento Consorziale citato al precedente comma.

Esula dal presente atto la disciplina degli scarichi di cui all'art. 27, comma 3° della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

**Art. 2
Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie, licenze o nulla osta**

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria, licenza o nulla osta, deve farne regolare domanda in carta semplice, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede l'autorizzazione e corredando la domanda di disegni delle opere stesse, debitamente firmati dal richiedente e dal progettista. La domanda deve inoltre contenere l'indicazione dell'opera interessata e la località - catastalmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere.

L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale del Direttore del Consorzio.

Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale autorizzazione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procederà a termini di legge.

Art. 3

Contemporanea presentazione di domanda

Nell'eventualità di domande di concessione, licenza o nulla osta presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 4

Rilascio delle concessioni, licenze o nulla osta

Gli atti di concessione, licenze o nulla osta vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili, in relazione ai quali l'autorizzazione viene rilasciata. Le condizioni particolari riguardanti ogni singola autorizzazione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione, licenza o nulla osta stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di autorizzazione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368.

Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta richiedente prima del rilascio dell'autorizzazione o del suo eventuale rinnovo.

Art. 5

Termine della concessione, licenza o nulla osta

La concessione precaria, la licenza o nulla osta, hanno termine o per decadenza o per revoca da parte del Consorzio o per rinuncia da parte della ditta richiedente.

La revoca o la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata con A.R.

In ogni caso, la Ditta titolare della concessione, licenza o nulla osta, dovrà provvedere alla rimessa in ripristino stato dei luoghi secondo quanto indicato al successivo art. 17.

Art. 6

Condizioni generali per il rilascio delle concessioni, licenze e nulla osta

Tutti gli atti concessori emessi dal Consorzio relativamente alle presenti procedure, dovranno prevedere le condizioni generali di seguito specificate ed altre eventuali ulteriori, se ritenute opportune per il caso in esame:

- 1) La Ditta Richiedente si assume, in forma continuativa per sé e aventi titolo in futuro, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera oggetto della richiesta;
- 2) Qualora durante o a seguito di interventi sul canale o corso d'acqua da parte degli Enti preposti dovessero verificarsi danni alle opere oggetto dell'atto concessionario, nulla è dovuto alla Ditta a titolo di risarcimento;
- 3) Qualora particolari esigenze lo richiedano, la Ditta Richiedente dovrà, a propria cura e spese, provvedere all'adeguamento dei luoghi secondo le direttive impartite dal Consorzio;

- 4) Ai sensi dell'Art. n. 137 del R.D. n. 368/1904, l'atto concessionario viene accordato:
- ❑ senza pregiudizio dei diritti di terzi pubblici e/o privati;
 - ❑ con l'obbligo, da parte del concessionario, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti autorizzati;
 - ❑ con la facoltà, da parte del Consorzio, di revocarlo, modificarlo o imporgli altre condizioni;
 - ❑ con l'obbligo, da parte del concessionario, di osservare tutte le disposizioni del R.D. n. 368/1904 e successivi aggiornamenti in materia di polizia idraulica nei canali di bonifica;
 - ❑ con l'obbligo, da parte della Ditta Richiedente, di pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizione di vincolo, ecc....;
 - ❑ con l'obbligo, da parte del Concessionario, di rimuovere le opere e rimettere le cose in pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia della medesima;
- 5) La ditta Richiedente è stata edotta delle clausole contenute nel presente documento "Procedure per il rilascio di concessioni, licenze o nulla osta" adottato dall'Amministrazione del Consorzio che vengono considerate parte integrante e sostanziale dell'atto autorizzativo.

Art. 7 **Divieto di cessione**

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie, licenze o nulla osta.

Art. 8 **Riscossione corrispettivo dell'autorizzazione**

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, licenza o nulla osta, possono essere emessi dal Consorzio concedente i relativi ruoli.

Gli importi dei canoni delle concessioni del Demanio idrico sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1895 del 24 giugno 2003 aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

Per le maggiori spese che l'Ente deve sostenere per gli interventi di difesa, regimazione e manutenzione idraulica in conseguenza a opere realizzate all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua demaniali, il Consorzio potrà applicare eventuali canoni.

Art. 9 **Diritti di terzi**

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi, qualora questi possano ledere gli interessi degli stessi.

Art. 10

Esecuzione lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario senza alcuna corresponsabilità da parte del Consorzio.

Art. 11 Riparazione danni

In Concessionario - sia nell'eseguire l'opera oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti.

Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede, d'ufficio, all'esecuzione dei lavori, rimettendo le spese al Concessionario.

Art. 12 Manutenzione dell'opera

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire d'ufficio il Consorzio, ripetendo le spese al Concessionario.

Art. 13 Responsabilità del concessionario

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone od alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni Pubbliche, Enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso il Concessionario stesso ne deve assumere al piena responsabilità, sia civile, sia penale.

Art. 14 Danni all'opera

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

Art. 15
Esigenze idrauliche

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché la facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o dell'esecuzione di lavori consorziali, di fare demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 16
Costituzione della servitù di passaggio

Il Consorzio ha la facoltà di costituire una servitù perpetua di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione compreso il deposito dei materiali derivanti da dette operazioni.

Resta ad esclusivo carico della parte proprietaria, presente e futura, degli immobili in oggetto, l'eventuale rimozione e smaltimento dei materiali di risulta di cui sopra.

Art. 17
Durata della concessione, licenza o nulla osta

L'autorizzazione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore a 30 (trenta) anni per opere richieste dagli Enti Pubblici e non superiore a 10 (dieci) anni per opere richieste da privati.

La Concessione potrà essere rinnovata almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza, come da fax simile presente sul sito web dello Scrivente Consorzio.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi da comunicarsi alla Ditta Richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, la Ditta Richiedente deve procedere a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del Richiedente provvede d'ufficio, il Consorzio, con spese a carico della Ditta.

In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha la facoltà, eventualmente, di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

Art. 18

Trasferimento della proprietà

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo sui cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete ed il domicilio dei subentrati, coi quali il Consorzio provvederà a concordare "ex novo" le condizioni di una nuova concessione.

Art. 19 Trascrizione ipotecaria

Il Concessionario deve presentarsi in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini dell'eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

Art. 20 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, sopralluoghi, copia di atti o quant'altro occorresse - sono a carico del Concessionario.

Art. 21 Esecuzione lavori d'ufficio

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

Art. 22 Inizio ed ultimazione lavori

La Ditta Richiedente deve comunicare all'Ufficio Tecnico consortile la data d'inizio dei lavori e dovrà assicurare la conformità delle opere realizzate rispetto alla concessione ottenuta a fine lavori, utilizzando il corrispettivo stampato allegato alla concessione.

Art. 23 Prescrizioni tecniche

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio.

Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata.

Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.

Art. 24

Ricorso

Contro i provvedimenti della Direzione del Consorzio è ammesso reclamo alla Giunta entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento mediante ricorso circostanziato, depositato presso la Segreteria del Consorzio.

Art. 25

Procedimento istruttorio

Per il rilascio delle concessioni e licenze viene adottato il seguente iter amministrativo:

- 1 - inoltro domanda da parte dell'utente, con presentazione della ricevuta di pagamento della quota fissa prevista per le spese di istruttoria;
- 2 - affidamento della pratica, da parte del Direttore, al Responsabile del Procedimento che avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa;
- 3 - L'Unità Operativa "Concessioni" provvede ai successivi adempimenti formali:
 - acquisizione firma sul provvedimento, positivo o negativo, da parte del Dirigente competente ex art. 36, comma 2°, lett. f) del vigente Statuto Consortile;
 - comunicazione alla ditta interessata;
 - inserimento dati negli archivi tecnici ed in quelli amministrativi per registrazione proventi;
 - stipula, in caso di concessione, dell'atto da parte del Direttore e della ditta e registrazione, se necessaria.

Art. 26

Deposito cauzionale

All'atto del rilascio dell'autorizzazione verrà richiesto all'utente il versamento di una eventuale cauzione, commisurata all'entità delle opere da realizzare, da svincolarsi a completamento dell'opera stessa, prestata a garanzia delle corrette esecuzione dei lavori. Tale cauzione dovrà essere incamerata in caso di esecuzione forzata della rimessa in ripristino, in danno dell'utente.

Art. 27

Casi particolari

Per i tipi di richiesta non previsti al precedente articolo 2, la Direzione si pronuncia caso per caso avuto riguardo del minor pregiudizio arrecabile all'attività di bonifica e correlando il canone alle fattispecie analoghe previste dall'articolo 8.

Art. 28 Revoca della Concessione

La mancata osservanza dei sopra citati articoli comporterà la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Letto, accettato e sottoscritto

PER IL *CONSORZIO*

DIRETTORE

Ing. Gianfranco Battistello

.....

LA DITTA

RICHIEDENTE

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la *Ditta* dichiara di accettare tutte le clausole di cui sopra.

LA DITTA

RICHIEDENTE

.....